

2
- TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - Sentenza n. 309/2021 pubbl. il 30/12/2021
- GIUDICE DEL LAVORO - EST. DOTT. SSA CAVALLARI - RG n. 356/2019
- 30-12-2021 N. 309 - LAVORO SUBORDINATO -
356/2019 - CCNL SETTORE TERZIARIO - F
- FONDO EST - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA -
- ISCRIZIONE -
- OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa sopra rubricata promossa da

- 1) (c.f.)
2) (c.f.)

Rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova del Foro di Modena.

Contro

(p.i e c.f.) già S.p.a.

Assistita e difesa dall'Avv. Claudio Damoli , Osvaldo Cantone e Alessandra Testi del Foro di Verona, e l'avv. Elisabetta Jacinto del Foro di Reggio Emilia

CONCLUSIONI

Per le ricorrenti: "Adversis reiectis,

1)-Accertare e dichiarare il diritto, a decorrere dal 1.4.2015, delle ricorrenti ad essere iscritte al Fondo EST ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL di categoria, o ad vedersi corrispondere la somma



mensile di € 16,00 lordi, onerando la società S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a provvedervi;

2)-Accertare e dichiarare che l'azienda non ha provveduto né all'iscrizione delle ricorrenti al Fondo EST né a corrispondere la indennità sostitutiva di € 16.00 lordi per il periodo 1.4.2015 – 31.12.2017;

3)-Accertare e dichiarare, quindi, che le ricorrenti sono rimaste creditrici, cadauna, nei confronti della società resistente, della somma pari ad euro 624,00 lordi (totale complessivo € 1.248,00) per le motivazioni di cui in premessa;

4)-Consequentemente condannare la società S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare, per ciascuna ricorrente, la somma pari ad euro 624,00 lordi, per i titoli di cui in premessa, oltre i contributi previsti ex lege, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”

Per la resistente: “Nel merito: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande formulate dalla sig.ra e dalla sig.ra nei confronti di S.p.a. in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

In subordine: ridursi equamente le somme di spettanza a quanto ritenuto di giustizia per le ragioni sopra esposte, eventualmente anche mediante riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. della clausola penale di fatto introdotta dall'art. 21 bis del CCNL di categoria”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

e hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro srl per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.

Le ricorrenti hanno esposto di essere dipendenti della società (dal 04/09/2001 la e dal 5/11/2004 la) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entrambe con la qualifica di operaie addette alle vendite, quarto livello del CCNL settore terziario.

Ai contratti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CCNL settore Commercio per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e in data 30/03/2015, le parti sociali hanno provveduto ad istituire un



Fondo di assistenza sanitaria ed integrativa per i lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, denominato Fondo Est .

L'art. 21 bis del CCNL prevede o l'iscrizione dei lavoratori al Fondo da parte dell'azienda o, in alternativa, il pagamento di una somma di € 16 lordi per 14 mensilità.

La società convenuta non ha iscritto le ricorrenti al Fondo e non ha neppure loro erogato la somma di € 16 lordi per 14 mensilità.

Dal 01/01/2018 la società resistente ha iniziato a versare spontaneamente, alle dipendenti un importo pari a 16,00 euro lordi mensili per 14 mensilità, come si evince dalle buste paga.

Si è costituita la società che ha chiesto il rigetto del ricorso- evidenziando di non essere mai stata iscritta ad nessuna delle organizzazioni di categoria che hanno siglato il CCNL Terziario e Commercio e di non avere alcun obbligo di applicare nella loro sua interezza l'intera disciplina del contratto collettivo. La società si è limitata ad applicare la parte retributiva del CCNL di categoria, stante l'obbligo in tal senso espressamente previsto dall'art. 36 della Costituzione.

Anche per quanto concerne la parte retributiva la convenuta si è discostata dalla disciplina contrattuale in relazione a molteplici aspetti per cui deve escludersi che vi sia stata una adesione per fatti concludenti al contratto collettivo.

Se le due obbligazioni sono alternative, il fatto che la prima non sia vincolante per il datore di lavoro determina necessariamente che anche l'obbligazione alternativa non lo possa essere.

In via subordinata la società ha richiesto ridursi equamente le somme eventualmente anche mediante riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. della clausola penale di fatto introdotta dall'art. 21 bis del CCNL di categoria.

La causa viene decisa all'odierna udienza all'esito della discussione orale.

Il ricorso è fondato.

L'art. 21 bis del CCNL in questione prevede che : *“A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri (...). Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005 (...). A decorrere*



dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST è incrementato di euro 1 mensile, a carico del lavoratore. A decorre dal 1° gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo Est è incrementato di euro 1 mensile, a carico del lavoratore. Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Ccnl, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195 (...).

Si legge nelle dichiarazioni a verbale che : *“Le parti si danno specificamente atto che nella determinazione della parte normativa /economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'articolo 95 per il finanziamento del Fondo Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est). Il trattamento economico complessivo risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.”*

Il contributo dovuto al Fondo Est è parte integrante del trattamento economico con un meccanismo che prescinde dall'iscrizione alle Associazioni datoriali stipulanti.

Gli oneri del datore di lavoro sono stati valorizzati nella parte normativa/economica del complessivo trattamento minimo dei lavoratori che ha la funzione di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro e ciò è decisivo per ritenere che tale obbligo gravi anche sui datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni contraenti.

I contributi sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale.

La resistente comunque applica ai propri dipendenti i più significativi elementi retributivi del CCNL e pertanto non può che applicare anche il contributo di cui



si discute secondo il previsto meccanismo. In caso contrario i dipendenti sarebbero danneggiati e vedrebbero nel tempo diminuire la propria retribuzione. È quindi condivisibile la motivazione della sentenza Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 2243/2018 agli atti.

L'allegazione della resistente secondo cui "In ogni caso la somma di 624,00 euro non sarebbe dovuta alle ricorrenti anche in ragione del fatto che la società ha erogato in favore di tutti i dipendenti (compreso le ricorrenti) un premio base annuale che poteva arrivare alla somma di euro 800,00 lordi" non consente in concreto di ritenere non dovute le somme previste dal sistema di welfare contrattuale.

La società che ha erogato, a partire dal 1/1/2018, a tutti i dipendenti la somma pari a 16 euro lordi mensili per 14 mensilità e da tale scelta, alternativa alla partecipazione al Fondo Est, si desume che la somma non è eccessiva come invece la società sostiene in questa sede.

Va quindi accolta la domanda della ricorrenti.

Accertato il diritto delle ricorrenti e ad essere iscritte al Fondo EST ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL di settore, spa va condannata a corrispondere la somma di euro 624,00 lordi, per il periodo 1/4/2015 – 31/12/2017, a favore di ciascuna ricorrente oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto dell'aumento del 30% per il numero delle ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 356/2019:

1) Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti e ad essere iscritte al Fondo EST ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL di settore e condanna spa a corrispondere la somma di euro 624,00 lordi, per il periodo 1/4/2015 – 31/12/2017, a favore di ciascuna ricorrente oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.



2) Condanna _____ spa a rimborsare alle ricorrenti le spese di causa che liquida complessivamente in euro 793,00 oltre rimb forf 15% iva e cpa.

Termine di per il deposito della sentenza di gg. 30.

Reggio Emilia, così deciso il 21/12/2021

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Cavallari

